

REGOLAMENTO (CE) N. 467/96 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1996

relativo all'esenzione di talune regioni della Spagna dal ritiro speciale dalla produzione per la campagna 1996/1997

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2989/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, qualora in una regione si verificano condizioni climatiche eccezionali tali da far scendere le rese dei seminativi ad un livello molto inferiore alla media e da provocare un superamento della superficie di base regionale, i produttori di questa regione possono essere esentati dall'obbligo del ritiro speciale non compensato;

considerando che la siccità che da vari mesi imperversa in Spagna ha comportato una grave riduzione delle rese in alcune regioni; che tale siccità costituisce un motivo tale da giustificare l'esenzione totale dal ritiro straordinario nelle regioni della Spagna nelle quali si è verificato un superamento della superficie di base;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione

congiunto per i cereali, per i grassi e per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coltivatori di seminativi stabiliti nelle regioni dette «Secano» delle Comunità autonome di Aragona, Castiglia e Leon e delle Province Basche, nonché delle regioni dette «Regadio» di tutto il territorio nazionale spagnolo sono esentate, per la campagna 1996/1997, dal ritiro speciale dalla produzione previsto dall'articolo 2, paragrafo 6, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 15 gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.⁽²⁾ GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 5.